



ORIGINALE

COMUNE DI ORRIA
(Provincia di Salerno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|----------------------------------|--|
| N. 11 Data: 03.09.2020 | OGGETTO: "Determinazione delle Aliquote per l'anno 2020 Nuova IMU". |
|----------------------------------|--|

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **TRE** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore 19,00 con la continuazione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato in seduta **ORDINARIA**- con appositi avvisi (prot. 2763 del 26/08/2020), si è riunito, in **SECONDA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle seguenti persone risultanti ad appello nominale:

| | | Presenti |
|----|--|-----------|
| 1 | Mauro INVERSO - Sindaco | SI |
| 2 | Anna APOLITO – Vicesindaco/Presidente | SI |
| 3 | Marianna CIRILLO | SI |
| 4 | Fulvio DI MATTEO | NO |
| 5 | Carmelo INFANTE | SI |
| 6 | Geremia INVERSO | SI |
| 7 | Leone Achille INVERSO | NO |
| 8 | Enzo CAPORALE | SI |
| 9 | Manlio DE FEO | SI |
| 10 | Giovanni Mario MAIO | SI |
| 11 | Dario MASTROGIOVANNI | SI |

Totale presenti: 09 ; Totale assenti: 02;

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa **Genny DI VITA**, autorizzato a scavalco con provvedimento n.Pr. **0239799** del **1.09.2020** della **Prefettura di Napoli**. il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificata la sussistenza del numero legale, il **Sindaco-Presidente ing. Mauro INVERSO** dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI ORRIA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2020"

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04.09.2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni delle Imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013 nella misura totale max dell'aliquota del 10,60 per IMU e TASI e la revoca della precedente delibera n.15 del 17.07.2019 in quanto non aveva l'ente previsto la maggiorazione dell'aliquota TASI fino allo 0,8 per mille per il periodo 2015-2019;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

propone a DELIBERATO


- 1) di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Alliquota IMU % |
|------|---|-----------------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10,60 |
| 2 | Unità immobiliare nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 5,00 |
| 3 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 6 del Regolamento Comunale) | esente |
| 4 | Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale | 5,00 |
| 5 | Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 | 5,00 |
| 6 | Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società | 5,00 |
| 7 | Immobili locati | 10,60 |
| 8 | Aree fabbricabili | 10,60 |
| 9 | Terreni agricoli non esenti | 8,60 |
| 10 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 8,60 |
| 11 | Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva | 10,60 |
| 12 | Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | 5,00 |

- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;
- 3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;

**Il Vice Sindaco
Avv. Anna Apollito**

Firma autografa omissa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE


Sulla proposta della presente deliberazione avente oggetto: **"Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2020"** ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Responsabile Finanziario esprime i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria.

Orria 09.06.2020



Il Responsabile del settore
Dr.ssa Rosetta Piro

Firma autografa omissa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993



Il Sindaco-Presidente ing. Mauro Inverso, introduce e relaziona sul punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: **"Determinazione delle Aliquote per l'anno 2020 Nuova IMU"**.

Il Consigliere Manlio DE FEO, per quanto concerne la tipologia degli immobili, propone di invertire l'aliquota prevista per i *"fabbricati rurali ad uso strumentale"*, nella misura di 8.60, con l'aliquota pari al 5,00 per mille stabilita *"per le unità immobiliari nelle categorie A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7"*, tenuto conto che nell'assetto urbano del Comune *"i palazzi e castelli storici"* sono riconducibili a sole due unità immobiliari.

Il Consigliere De Feo propone, altresì, che i *"terreni agricoli non esenti"* siano tassati anziché all'8.60, al 10 per mille.

Il Sindaco-Presidente, in assenza di ulteriori interventi, invita il Consiglio a votare la proposta nella sua formulazione originale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Considerato che nessuna richiesta di rettifica e/o impugnazione è, *medio tempore*, intervenuta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/00;

Registrate le manifestazioni di voto: **n.09**

Presenti e votanti: **09;**

Favorevoli: **05;**

Astenuti: **1 (Inverso Geremia)**

Contrari: **3 (Dario Mastrogiovanni, De Feo Manlio e Giovanni Mario Maio)**

E, dunque, con la maggioranza dei voti favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto **"Determinazione delle Aliquote per l'anno 2020 Nuova IMU"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la medesima votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000.

AAA

N. 11
Data: 03.09.2020

OGGETTO: "Determinazione delle Aliquote per l'anno 2020 Nuova IMU"

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Ing. Mauro INVERSO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Genny DI VITA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata Albo Pretorio on-line, dove vi resterà in visione per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 09 SET 2020



IL RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE
Dott. Massimo SICA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/09/2020

Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000,)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, 03.09.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Genny DI VITA

